



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE - UFFICIO III  
[riu.ufficioterzo@cert.vigilfuoco.it](mailto:riu.ufficioterzo@cert.vigilfuoco.it)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

## DCRISUM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0048598 del 27/11/2014

Ai Sigg.ri Comandanti Provinciali VV.F.

Biella – Mantova – Modena - Sassari

[com.biella@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.biella@cert.vigilfuoco.it)

[com.mantova@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.mantova@cert.vigilfuoco.it)

[com.modena@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.modena@cert.vigilfuoco.it)

[com.sassari@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.sassari@cert.vigilfuoco.it)

Ai Sigg.ri Direttori Regionali VV.F.

Firenze – Bologna – Ancona – Genova - Trieste

[dir.toscana@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.toscana@cert.vigilfuoco.it)

[dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it)

[dir.marche@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.marche@cert.vigilfuoco.it)

[dir.liguria@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.liguria@cert.vigilfuoco.it)

[dir.friuliveneziagiulia@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.friuliveneziagiulia@cert.vigilfuoco.it)

Oggetto: Assunzioni numeriche ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/2/1987 n. 56  
nella qualifica di Operatore nel ruolo degli Operatori del Corpo Nazionale  
dei Vigili del Fuoco.

Si comunica che il D.P.C.M. dell'8/9/2014, registrato alla Corte dei Conti il 7/10/2014, ha autorizzato, tra l'altro, anche l'assunzione di personale nella qualifica di "Operatore" del ruolo degli "Operatori" del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ripartiti tra le sedi indicate nell'unito Decreto del Capo Dipartimento (all. 1).

Tali assunzioni dovranno essere effettuate mediante chiamate numeriche alla selezione secondo l'ordine di graduatorie risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/2/1987 n. 56.

I Signori Direttori Regionali e Comandanti Provinciali in indirizzo dovranno preliminarmente inviare a questa Amministrazione, entro e non oltre il **9 dicembre 2014**, una proposta di costituzione di commissione d'esame per l'accertamento delle idoneità, presieduta dai medesimi, da formalizzarsi con provvedimento ministeriale.

Le SS.LL., intanto, provvederanno a prendere dirette intese con i Centri per l'impiego presso le proprie sedi circoscrizionali al fine di stabilire le modalità con le quali richiedere l'avviso di selezione, nel rispetto di quanto precisato dal Decreto del Capo Dipartimento.

Con il Centro per l'impiego dovranno, quindi, essere stabilite localmente la tempistica e le modalità di pubblicazione.

Per quanto attiene i requisiti che dovranno possedere i candidati alla selezione per l'assunzione, si rinvia sempre al cennato decreto.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE – UFFICIO III  
[riu.ufficioterzo@cert.vigilfuoco.it](mailto:riu.ufficioterzo@cert.vigilfuoco.it)

*Si rappresenta che agli Uffici per l'Impiego bisognerà segnalare che per le graduatorie formulate per le assunzioni in parola dovranno essere operate le riserve di cui all'art. 88 comma 1, del decreto legislativo n. 217/2005.*

I contenuti e le modalità delle prove sono stati individuati dall'art. 2 del D.M. 14/12/2011, che si allega in copia. (all.2).

L'ammissione alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è fissato in diciotto anni ed è soggetta, per il ruolo degli operatori, al limite massimo di età di quarantacinque anni (art. 1, comma 1 e comma 2, lettera d) del D.M. 8 ottobre 2012, n. 197 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco").

Si precisa che la selezione deve tendere al solo accertamento dell'idoneità del lavoratore allo svolgimento delle relative attività e non comporta valutazioni comparativa.

Appena terminate le operazioni di selezione le SS.LL. dovranno:

a) comunicare urgentemente, tramite PEC [riu.ufficioterzo@cert.vigilfuoco.it](mailto:riu.ufficioterzo@cert.vigilfuoco.it), i nominativi ed i dati anagrafici dei candidati che hanno superato le prove, indicando quali siano i primi nella graduatoria di avviamento in numero corrispondente al numero di posti da conferire, per consentire all'Ufficio scrivente l'accertamento presso il casellario giudiziario di Roma in ordine all'immunità da precedenti penali;

b) contestualmente acquisire con urgenza - presso i locali competenti uffici giudiziari (Procura della Repubblica c/o Pretura e c/o Tribunale) - i certificati attestanti l'immunità da precedenti penali anche pendenti.

Verificata la posizione degli interessati, le SS.LL. provvederanno a richiedere ai lavoratori idonei e in posizione utile di compilare l'unità autocertificazione (all. 3).

**La predetta documentazione dovrà essere inoltrata, con la massima sollecitudine, all'Ufficio scrivente, che provvederà ad adottare il provvedimento di nomina in prova dei candidati, con l'indicazione del giorno in cui gli stessi dovranno prendere servizio.**

Con l'occasione si informa, fin da ora, che, alla data di effettiva assunzione in servizio, comunicata in seguito, l'interessato non dovrà trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Leg.vo n. 165/2001 (intestatario di partita IVA, attività libero professionale, subordinata, parasubordinata, coordinata e autonoma, a tempo determinato o indeterminato con altra Amministrazione pubblica o privata).

I candidati che avranno superato la prova dovranno, inoltre, produrre alle SS.LL. idonea certificazione medica, rilasciata dalla ASL di competenza, ai sensi del Decreto dell'11 marzo 2008, n. 78, recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" emanato ai sensi degli artt. 5,



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE – UFFICIO III  
[riu.ufficioterzo@cert.vigilfuoco.it](mailto:riu.ufficioterzo@cert.vigilfuoco.it)

22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del D. Leg.vo 13 ottobre 2005, n. 217, coordinato con il D.Lgs. del 9/4/2008, n. 81.

Da detta documentazione sanitaria deve risultare la sana costituzione fisica dell'interessato e il profilo sanitario esente da malattie infettive e diffuse, in atto o silenti, e da imperfezioni ed infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico – legale per l'inidoneità specifica alle attività previste per la qualifica da ricoprire (ovvero di Operatore), valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e di incolumità proprie del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso.

Infine, si invitano le SS.LL. a provvedere con la massima sollecitudine ad avviare le procedure con ogni consentita celerità e nei termini indicati.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Mugno)



M



# *Il Ministro dell'Interno*

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, in particolare, l'art. 86 che articola in quattro qualifiche il ruolo degli operatori e demanda a un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle relative attività;

RILEVATO che il successivo art. 87 prevede che il personale appartenente al ruolo degli operatori svolge mansioni richiedenti conoscenze di natura tecnica e amministrativa e capacità di utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli autoveicoli; svolge gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla regolare funzionalità della struttura o dell'ufficio cui è addetto, mediante l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse di uso semplice, anche informatiche; svolge compiti di distribuzione, conservazione e archiviazione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo e spedizione;

RITENUTO di dover provvedere alla individuazione della tipologia delle predette attività;

DECRETA

## **Articolo 1** *Definizione*

1. Le attività di cui al presente decreto, svolte dal personale appartenente al ruolo degli operatori, sono fondate sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta e ai requisiti di accesso.

## **Articolo 2** *Attività del personale con qualifica di operatore*

1. L'operatore, nell'ambito di istruzioni dettagliate, svolge attività semplici di tipo amministrativo o tecnico-manuale, comprese quelle di conservazione, archiviazione, distribuzione, riproduzione o smistamento di atti e documenti, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari. Svolge attività necessarie al regolare funzionamento della struttura o dell'ufficio cui è addetto, avvalendosi di strumenti o macchinari di uso semplice, di cui cura la manutenzione. Svolge altresì attività di manutenzione di mezzi, compresi gli autoveicoli. Ha responsabilità limitata alla puntuale esecuzione degli incarichi ricevuti.



# *Il Ministro dell'Interno*

## **Articolo 3**

### ***Attività del personale con qualifica di operatore tecnico***

1. L'operatore tecnico, nell'ambito di istruzioni predeterminate, svolge attività amministrative o tecnico-manuali, che non richiedono conoscenze specialistiche o specializzate, il cui espletamento può prevedere l'uso e la manutenzione ordinaria di apparecchiature e di peculiari strumenti di lavoro. Necessita di una preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate, acquisibili anche con un periodo limitato di pratica. L'autonomia operativa e la responsabilità sono limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

## **Articolo 4**

### ***Attività del personale con qualifica di operatore professionale***

1. L'operatore professionale, nell'ambito di istruzioni predeterminate, svolge attività amministrativo-contabili o tecniche, con conoscenze specialistiche nel campo amministrativo o tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante apparecchiature complesse di uso semplice. L'attività può comportare rapporti diretti interni al servizio di appartenenza in considerazione dei caratteri peculiari di questioni o di pratiche di particolare importanza. Possiede autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate e risponde della corretta esecuzione del proprio lavoro. Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

## **Articolo 5**

### ***Attività del personale con qualifica di operatore esperto***

1. L'operatore esperto, nell'ambito di istruzioni predeterminate, svolge attività amministrativo-contabili o tecniche che richiedono conoscenze specialistiche che possono comportare, nell'ambito del relativo settore di attività, in assenza di funzioni superiori, compiti di sovraordinazione e di controllo tecnico – pratico del personale appartenente allo stesso ruolo. Esercita attività professionale che richiede l'uso di procedure complesse per l'espletamento delle prestazioni lavorative nonché preparazione tecnica e particolare conoscenza di metodologie e tecnologie di lavoro anche mediante l'impiego di apparecchiature complesse. Possiede autonomia operativa completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedimenti di carattere generale. La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta, anche nell'ambito delle eventuali attività di gruppo.



# Il Ministro dell'Interno

## Articolo 6

### *Modalità di assunzione degli operatori*

1. L'assunzione nella qualifica di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione per chiamata numerica dalle liste di collocamento, ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Amministrazione, ai sensi dell' art. 88, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nella richiesta di bando di offerta, indirizzata al Centro per l'impiego, indica il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività e determina le modalità di svolgimento delle prove d'esame e i relativi programmi.
3. In relazione a particolari esigenze degli uffici territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel bando di offerta può essere chiesto il possesso, da parte dei cittadini iscritti nelle liste di collocamento, di specifiche qualifiche professionali, brevetti, patenti e altre abilitazioni inerenti all'attività da svolgere.
4. L'accesso alla qualifica di operatore e di operatore tecnico è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 88, comma 1, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Roma, 14 DIC. 2011

IL MINISTRO  
(Cancellieri)

*Quiriana Cancellieri*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

## IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in particolare gli artt. 86, 87 e 88 concernenti il ruolo degli Operatori;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 7 ottobre 2014, con il quale questa Amministrazione è stata anche autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2014, n. 10 unità appartenenti alla qualifica di "Operatore", del ruolo degli "Operatori" del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTO l'art. 88, comma 3 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, il quale prevede che il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 86, comma 2 del medesimo testo normativo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno, in data 14 dicembre 2011, che ha provveduto all'individuazione della tipologia delle attività del personale appartenente al ruolo degli Operatori;

## DECRETA

### Art. 1

**Posti disponibili nella qualifica degli Operatori del ruolo degli Operatori presso le strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.**

1. I posti disponibili per le unità appartenenti alla qualifica di Operatori del ruolo degli "Operatori" del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da coprire mediante l'assunzione a tempo indeterminato, sono pari a dieci (10), così ripartiti:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

	<i>Direzione Regionale - Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sedi di assunzione</i>	<i>Numero unità operatori per sede</i>	<i>Tipologia di attività</i>
1	Direzione Regionale VV.F. Emilia Romagna (Bologna)	1	Attività di tipo amministrativo
2	Direzione Regionale VV.F. Liguria (Genova)	1	Attività di tipo amministrativo
3	Direzione Regionale VV.F. Marche (Ancona)	1	Attività di tipo amministrativo
4	Direzione Regionale VV.F. Toscana (Firenze)	2	Attività di tipo amministrativo
5	Direzione Regionale VV.F. Friuli Venezia Giulia (Trieste)	1	Attività di tipo amministrativo
6	Comando Provinciale VV.F. Biella	1	Attività di tipo amministrativo
7	Comando Provinciale VV.F. Mantova	1	Attività di tipo amministrativo
8	Comando Provinciale VV.F. Modena	1	Attività di tipo amministrativo
9	Comando Provinciale VV.F. Sassari	1	Attività di tipo amministrativo

2. Le procedure di selezione sono effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento e sono svolte dai Centri per l'impiego, nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto.

## Art. 2

### Presentazione delle domande

Le domande di ammissione alla procedura di selezione per l'assunzione nella qualifica di Operatore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco devono essere redatte secondo le modalità previste dai componenti Centri per l'Impiego.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

## Art. 3 Requisiti

1. A norma dell'art. 38, comma 1 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'assunzione nella qualifica di Operatore avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) godimento dei diritti politici;
  - b) età non inferiore ad anni 18;
  - c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal D.M. n. 78 del 2008. La idoneità è verificata dal Servizio Sanitario Nazionale, competente per territorio, prima dell'assunzione in servizio;
  - d) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della Legge 1 febbraio 1989, n. 53;
  - e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. L'ammissione alla procedura selettiva di accesso al ruolo di Operatore è soggetta al limite massimo di età di quarantacinque anni, come previsto dall'art.1, comma 2, lettera d) del Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
3. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data che sarà indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti Centri per l'Impiego.

## Art. 4 Attività del personale con qualifica di operatore

L'Operatore, nell'ambito di istruzioni dettagliate, svolge attività semplici di tipo amministrativo, comprese quelle di conservazione, archiviazione, distribuzione, riproduzione o smistamento di atti e documenti, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari. Svolge attività necessarie al regolare funzionamento della struttura o dell'ufficio cui è addetto, avvalendosi di strumenti o macchinari di uso semplice, di cui cura la manutenzione. Ha responsabilità limitata alla puntuale esecuzione degli incarichi ricevuti.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

## Art. 5

### Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente alla qualifica di "Operatore", del ruolo degli "Operatori" del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono disciplinati dall'art. 86 e segg. del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217 e dal vigente Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante il "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" per la parte giuridica.
2. Il trattamento economico è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 29/11/2011. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge.

## Art. 6

### Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice che effettua la selezione dei candidati avviati dal Centro per l'Impiego è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Essa è presieduta dal Direttore Regionale e/o Comandante Provinciale VV.F. ed è composta da un numero di componenti non inferiore a tre.
2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei Collaboratori e dei Sostituti Direttori Amministrativo - Contabili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ovvero al ruolo degli Ispettori e dei Sostituti Direttori Antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

## Art. 7

### Modalità e contenuto della procedura selettiva

1. La Direzione Regionale e/o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco interessato alla selezione, d'intesa con il Centro per l'impiego, convoca alla prova selettiva i candidati aventi diritto secondo l'ordine di graduatoria e in numero doppio rispetto ai posti da coprire per ogni sede, ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 487/1994.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali e tende ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.
3. La prova selettiva consiste nello svolgimento, in un tempo predeterminato, di una prova pratica attitudinale che riguarda l'utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (copia di un testo con programma Word e successivo inoltro con sistema di posta elettronica, estrapolazione di dati da un foglio di Excel).

## Art. 8

### Riserva di legge

1. Ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, resta ferma la riserva dei posti di cui all'art. 18, comma 6, del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo il quale la riserva di cui all'art. 39, comma 15, del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della Legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte.
2. Qualora la riserva di cui al comma 1 non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi ovvero nella ipotesi di ulteriori assunzioni nella qualifica di Operatore.

## Art. 9

### Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Coordinamento Politiche del Personale e Affari Generali – Centro Elaborazione Dati, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico – economica del candidato, nonché alle strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero dell'Interno per l'apposizione del visto.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Di Pace)

12.6 NOV. 2014